



CODICE ETICO

SIGLA S.R.L.

Ultimo aggiornamento

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 22.11.2023

Sommario

PRESENTAZIONE	3
MISSIONE E VALORI	3
PARTE I: CRITERI DI CONDOTTA	4
ART. 1 – AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE	4
ART.2 – NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO	4
ART. 3 – NORME DI COMPORTAMENTO NELL’AMBIENTE DI LAVORO	4
ART.4 – NORME DI COMPORTAMENTO NEGLI AFFARI	6
ART. 5 – RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI, GLI ORGANI DI VIGILANZA E LA SOCIETA’ DI REVISIONE	7
PARTE II: MODALITA’ DI ATTUAZIONE E SANZIONI	7
ART. 6 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE	7
ART. 7 – UTILIZZO DEL TEMPO E DEI BENI AZIENDALI.....	8
ART. 8 - SANZIONI.....	9
ART.9 – NORME FINALI.....	9
DEFINIZIONI	9

PRESENTAZIONE

Sigla S.r.l. (di seguito “Sigla”) è un intermediario finanziario iscritto all’Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art.106 del Testo Unico Bancario, Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito TUB) che opera nel settore del credito al consumo, in particolare promuovendo e collocando finanziamenti contro cessioni del quinto dello stipendio o pensione, delegazioni di pagamento e prestiti personali, propri e di terzi.

Nello svolgimento di dette attività, Sigla persegue il rispetto delle norme vigenti e a tal fine ha adottato il presente Codice Etico, nonché un Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del DLgs 231/2001 (il “Modello”), che si compone di una “Parte Generale” relativa, tra l’altro, all’articolazione dei poteri e delle deleghe e al sistema disciplinare, nonché di singole “Parti Speciali” relative ai presidi in relazione alle diverse tipologie di reato previste dal Decreto e afferenti l’attività di Sigla.

Al fine di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del presente Codice Etico e del modello organizzativo, Sigla ha istituito un Organismo di Vigilanza (OdV), la cui composizione e ruolo sono definiti dal predetto Modello.

MISSIONE E VALORI

Obiettivo di Sigla è la creazione di valore sostenibile e resiliente, sotto il profilo economico-finanziario, sociale e ambientale. Tale attività deve svolgersi nel rispetto di tutte le regole e dei principi etici in cui si svolge la missione aziendale.

Sigla riconosce tra i propri valori quello del successo sostenibile che si sostanzia nell’incremento del valore aziendale inteso non come mera creazione di redditività, ma come soddisfacimento degli interessi di tutti i partecipanti all’operatività aziendale, ai quali deve essere innanzi tutto garantito il rispetto dei diritti umani, della diversità e delle pari opportunità, senza alcuna discriminazione e più in generale di tutti gli altri stakeholders interessati al rispetto dei valori ambientali e sociali oltre che economici dell’impresa.

Diviene quindi fondamentale lo sviluppo di regole e procedure aziendali che consentano il conseguimento dell’efficacia e dell’efficienza nelle dinamiche aziendali, nel rispetto della professionalità, della correttezza, dell’onestà, della trasparenza, della riservatezza e dell’imparzialità per assicurare una conduzione etico-sociale dell’impresa e il pieno rispetto della legalità.

A tal fine a tutti i dipendenti, nonché ai soggetti apicali (amministratori, sindaci e componenti dell’alta direzione), ai collaboratori e agli altri soggetti aventi relazioni di affari con Sigla è richiesto il rispetto delle regole e raccomandazioni stabilite dal presente Codice Etico e dalla normativa aziendale, in particolare dal Modello organizzativo e di gestione ex DLgs. 231/2001 (Modello Organizzativo).

Tutti i destinatari del Codice Etico sono quindi tenuti a conoscerlo e a conformarsi alle sue disposizioni, contribuendo alla diffusione e al rispetto dello stesso in ambito aziendale.

PARTE I: CRITERI DI CONDOTTA

ART. 1 – AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Il presente Codice Etico individua i principi guida, nonché le direttive fondamentali di comportamento che gli organi sociali di amministrazione e controllo, i dipendenti e collaboratori, compresi gli intermediari del credito e loro dipendenti e collaboratori, e qualunque terza parte interessata da rapporti contrattuali, anche occasionali o soltanto temporanei, che agiscono, operano e collaborano a qualsiasi titolo con Sigla, devono osservare e promuovere nello svolgimento delle loro attività e incarichi professionali. .

Il presente Codice Etico è pertanto da intendersi anche come Codice di Condotta.

ART.2 – NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

1. La Società ed i soggetti di cui all'art.1 devono ispirare la loro attività ai principi dell'onestà, della lealtà e della correttezza professionale, rispettando le leggi e le normative vigenti e orientando le loro azioni ai principi, agli obiettivi e agli impegni richiamati nel presente Codice. La condotta dei dipendenti e degli intermediari del credito, sul posto di lavoro, deve essere rispettosa dell'etica professionale e del buon costume, ed in nessun caso saranno tollerati comportamenti contrari o discriminatori, in particolare per ragioni di carattere razziale, religioso, sessuale o politico. Costituisce obiettivo primario la soddisfazione delle esigenze dei clienti, al fine di improntare i rapporti con gli stessi a criteri di lealtà, trasparenza e riservatezza. , considerare il rischio climatico e ambientale nella valutazione dell'operatività con controparti (inclusi clienti e fornitori) e lo sviluppo di politiche, prodotti e servizi volte a minimizzare gli impatti negativi sull'ambiente; e diffondere i valori ambientali, promuovendo il coinvolgimento dei dipendenti, intermediari del credito, fornitori e clienti nell'applicazione di pratiche ambientali responsabili.

2. Ciascun dipendente e intermediario del credito che opera all'interno o per conto di Sigla deve essere a conoscenza delle leggi, in particolare di quelle del settore e dei comportamenti conseguenti.

3. La Società promuove un adeguato programma di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle problematiche attinenti al Codice Etico: i soggetti di cui all'art. 1 sono invitati a rivolgersi, oltre che ai propri superiori diretti, anche all'Organismo di Vigilanza appositamente costituito all'interno di Sigla, in caso di qualsiasi ipotesi di dubbio, o necessità di maggiori approfondimenti, in relazione alla completa osservanza ed interpretazione di quanto sancito dal Codice.

ART. 3 – NORME DI COMPORTAMENTO NELL'AMBIENTE DI LAVORO

1. I valori morali ed etici sopra richiamati devono caratterizzare l'attività professionale di tutti i dipendenti e degli intermediari del credito, affinché in nessun caso venga ricercata l'utilità personale o aziendale a discapito del rispetto delle disposizioni di legge vigenti e dei principi espressi nel Codice Etico. Tutto il personale e tutti gli intermediari del credito di Sigla, pertanto, devono agire nel reciproco rispetto e nell'ambito dei ruoli assegnati, promuovendo costantemente i valori di fiducia, correttezza, trasparenza, riservatezza ed imparzialità al fine di migliorare di continuo l'ambiente di lavoro ed anche, di conseguenza, l'immagine ed il prestigio della Società.

2. Tutti gli atti, transazioni ed operazioni della Società devono essere:

- a. compiuti nel rispetto delle norme vigenti, della massima correttezza gestionale, della completezza e trasparenza delle informazioni e della legittimità sia formale che sostanziale;

- b. compiuti nel rispetto delle istruzioni e delle procedure ed entro i limiti delle deleghe ricevute e dei budget approvati, nonché essere legittimi, coerenti e congrui;
- c. registrati ed accompagnati da un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di verifiche e controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni ed individuino i soggetti che li hanno decisi, autorizzati, effettuati, registrati e verificati;
- d. compiuti assicurando una provenienza ed un utilizzo lecito delle informazioni e dei dati acquisiti.

3. I dipendenti e gli intermediari del credito di Sigla, nello svolgimento delle proprie attività e ciascuno nell'ambito delle proprie responsabilità, devono elaborare, documentare, registrare, comunicare e diffondere dati e informazioni con accuratezza, evitando di fornire ad altri dati e informazioni in tutto o in parte non veritieri o che possano comunque contribuire a determinare la formazione di elementi falsi, errati o fuorvianti.

Le scritture, le registrazioni e le evidenze contabili, economiche e finanziarie di Sigla devono essere elaborate e redatte secondo tali principi, così da risultare esattamente conformi a quanto appare dalla documentazione di supporto delle stesse.

I dipendenti e gli intermediari del credito che dovessero venire a conoscenza di eventuali omissioni, alterazioni o falsificazioni di dati o informazioni e/o dei relativi documenti di supporto e/o delle conseguenti registrazioni contabili dovranno informare tempestivamente il loro superiore gerarchico o il responsabile della competente funzione aziendale o l'Organismo di Vigilanza della Società.

4. I dati e le informazioni acquisiti, elaborati e gestiti dai dipendenti e dagli intermediari del credito e le conoscenze maturate sui processi lavorativi di Sigla devono rimanere strettamente riservati ed adeguatamente protetti e devono essere utilizzati, comunicati o divulgati, sia all'interno sia all'esterno della Società, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali e a condizione che la loro provenienza sia lecita.

Rientrano in particolare tra i dati e informazioni riservati:

- a. i piani aziendali, strategici, economici/finanziari, contabili, commerciali, gestionali, operativi;
- b. i progetti e gli investimenti;
- c. i dati relativi al personale, ai clienti, ai fornitori, agli utenti e in generale tutti i dati definiti personali dal GDPR 679/2016 e dal nuovo codice privacy (D. Lgs. n. 196/03 modificato dal d.lgs. n. 101/2018), con particolare attenzione per quelli che la legge stessa definisce come sensibili;
- d. i parametri aziendali di prestazione e di produttività;
- e. gli accordi societari, gli accordi e i contratti commerciali e relativi documenti aziendali;
- f. il know-how relativo alla produzione, allo sviluppo e alla commercializzazione di servizi;
- g. le informazioni acquisite dalle banche dati e le altre informazioni comunque relative ai clienti, ivi incluse quelle eventualmente gestite dagli intermediari del credito (agenti, mediatori, intermediari finanziari e loro collaboratori e dipendenti).

I dipendenti e gli intermediari del credito, nel trattare tali dati e informazioni, devono prestare la massima attenzione e riservatezza. In particolare, devono:

- a. mantenere riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni e che non siano oggetto di pubblicità in conformità alla legge ed ai regolamenti;
- b. osservare il dovere di riservatezza anche dopo la cessazione dal servizio o incarico;
- c. consultare i soli documenti ai quali sono autorizzati ad accedere e farne un uso conforme alle proprie mansioni e comunque in conformità alle prescrizioni impartite, impedendo l'accesso a coloro che non ne abbiano titolo;
- d. prevenire l'eventuale dispersione di dati osservando le misure di sicurezza impartite, custodendo con ordine e cura i documenti affidati ed evitando di effettuarne inutili copie.

ART.4 – NORME DI COMPORTAMENTO NEGLI AFFARI

1. I dipendenti e gli intermediari del credito di Sigla devono osservare le regole fissate dal presente Codice Etico anche nei rapporti con soggetti terzi, quali, a titolo esemplificativo, i clienti, i fornitori, i collaboratori esterni, gli altri operatori di settore e nelle comunicazioni con gli organi di stampa e le istituzioni pubbliche.
2. Le relazioni con la clientela devono essere improntate alla massima collaborazione, disponibilità e professionalità al fine di creare le basi per un rapporto solido e duraturo, di reciproca fiducia, volto a raccogliere informazioni esaurienti, aggiornate e precise sul cliente e corrispondere puntualmente alle sue richieste e bisogni.
3. La selezione dei fornitori e la formalizzazione delle condizioni di acquisto di beni e servizi per la Società deve essere caratterizzata da criteri di concorrenza, obiettività, imparzialità, correttezza, prezzo e qualità del servizio, garanzie di assistenza e, più in generale, da una accurata e puntuale valutazione e comparazione dell'offerta. Le attività inerenti la selezione dei fornitori non possono essere svolte da dipendenti in potenziale conflitto di interessi: in particolare deve essere immediatamente segnalato a Sigla qualsiasi rapporto o situazione rilevante in cui siano coinvolti interessi personali ovvero di persone collegate (quali, ad esempio, familiari, amici, conoscenti).
4. Sono consentiti solo omaggi di modico valore e spese di rappresentanza per giustificate ragioni e di ragionevole importo, comunque tali da non compromettere l'integrità e la correttezza etico-professionale delle parti interessate. In ogni caso dovranno essere conformi a quelli ordinariamente praticati in relazione alle circostanze. In ogni caso di dubbio in ordine alla corrispondenza dell'omaggio a quanto sopra, il dipendente prima di accettarlo deve informare l'Organismo di Vigilanza, il quale esprime il proprio parere vincolante.
5. Le comunicazioni della Società verso l'esterno devono essere chiare, veritiere e coerenti con la politica di Sigla. Il personale e gli intermediari del credito di Sigla non sono autorizzati a fornire notizie agli organi di informazione senza l'autorizzazione dell'Amministratore Delegato.
6. Devono essere valutate con particolare attenzione le relazioni con soggetti che in base alle informazioni disponibili possano essere considerati a rischio di riciclaggio, corruzione o di commissione di altre fattispecie di reato contemplate dal Modello Organizzativo.

ART. 5 – RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI, GLI ORGANI DI VIGILANZA E LA SOCIETA' DI REVISIONE

1. I rapporti con le Istituzioni, gli organi di vigilanza e la società di revisione sono riservati alle sole funzioni espressamente delegate e devono essere condotti secondo canoni di massima trasparenza, chiarezza e correttezza.
2. È tassativamente vietato erogare o promettere pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, direttamente o per il tramite di altri, per indurre, facilitare o remunerare una decisione o il compimento di un atto, d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio, delle Istituzioni, degli organi di vigilanza e della società di revisione.
3. I soggetti tutti di cui all'art. 1 del presente codice, qualora ricevano richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte di rappresentanti delle Istituzioni, degli organi di vigilanza e delle società di revisione ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto delle stesse, devono immediatamente sospendere ogni rapporto e informare per iscritto l'Organismo di Vigilanza con le modalità di cui al successivo articolo 6, comma 1.
4. Le disposizioni contenute nel presente articolo non possono essere eluse ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni, ad esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, abbuoni.
5. I soggetti che intrattengono rapporti con le Istituzioni, gli organi di vigilanza e la società di revisione devono informare l'Organismo di Vigilanza dell'avvio dei più significativi rapporti operativi nonché del proseguimento e conclusione dei medesimi.

PARTE II: MODALITA' DI ATTUAZIONE E SANZIONI

ART. 6 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

In linea con le norme esistenti in altri Paesi della Comunità Europea, in data 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017), che interviene sul decreto 231 e inserisce all'articolo 6 ("Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente") una nuova previsione che inquadra nell'ambito del Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01 le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni.

Tale norma mira a incentivare la concreta collaborazione dei lavoratori allo scopo di favorire l'emersione di fenomeni corruttivi all'interno degli enti, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare in condizioni di tutela e sicurezza gli eventuali illeciti di cui dovessero venire a conoscenza.

La normativa è stata integrata dal D.lgs. 24/2023, in recepimento della Direttiva UE 2019/1937 in materia di *whistleblowing*, ossia di segnalazione degli illeciti, con lo scopo di disciplinare la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Sigla S.r.l., nell'ottica di poter dare concreta applicazione all'art. 6 comma 2-bis lett. a) e b) del D. Lgs. 231/2001, come introdotto dalla Legge 179/2017, così come confermato dal D.lgs. n. 24/2023, mette a disposizione dei segnalanti una sezione del Portale Aziendale attraverso cui effettuare le segnalazioni - "**Portale Whistleblowing**" cd. interne.

Il canale di comunicazione è realizzato per mezzo dell'implementazione nella piattaforma WB-ORG di Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l., basato su software Open Source GlobaLeaks www.globaleaks.org, idoneo a garantire, con rigide modalità tecnico-informatiche, la necessaria riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni.

In alternativa a tale modalità, è possibile effettuare le segnalazioni attraverso l'indirizzo di posta elettronica **odv@siglafinanziamenti.it**, o mediante canale postale tradizionale a **SIGLA Srl – ORGANISMO DI VIGILANZA - Via Cesare Battisti, 5/a – 31015 Conegliano (Treviso) - Italia**

I canali informativi e le modalità di comunicazione atti a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento da parte di Sigla di segnalazioni – aperte, anonime e riservate – relative ad ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e/o alle violazioni del Modello e/o del Codice Etico e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell'Organismo di Vigilanza, nonché alla repressione degli illeciti così come disciplinati dal Dlgs. 24/2023, art. 1 e nel Dlgs 24/2023, sono disciplinati puntualmente dalla **Procedura di Whistleblowing** contenuta nel Modello Organizzativo della società, cui dovranno attenersi i destinatari del presente Codice Etico.

La predetta procedura è volta alla gestione delle procedure di segnalazioni cd. "interne" affinché sia garantita la riservatezza dei dati personali del segnalante, dei facilitatori e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in mala fede; tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla segnalazione; assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

ART. 7 – UTILIZZO DEL TEMPO E DEI BENI AZIENDALI

1. I dipendenti di Sigla non possono svolgere, durante l'orario di lavoro, altre attività estranee o non congruenti con le proprie mansioni o responsabilità organizzative.
2. Tutti gli strumenti di lavoro messi a disposizione dei dipendenti devono essere impiegati con la massima diligenza in modo da evitare qualsiasi danno ed il loro uso, compreso quello di Internet e posta elettronica, deve essere destinato allo svolgimento dell'attività aziendale e nel rispetto delle procedure di sicurezza stabilite. In particolare è vietato duplicare o detenere copie non autorizzate di software in violazione dei relativi contratti di licenza, nonché utilizzare all'interno dei locali dell'azienda personal computer contenenti software copiato abusivamente.

ART. 8 - SANZIONI

1. Nel caso di inosservanza delle disposizioni del presente Codice Etico ovvero di specifiche ulteriori indicazioni di carattere etico e deontologico, l'Organismo di Vigilanza proporrà l'irrogazione delle sanzioni previste dal contratto di lavoro, proporzionate e adeguate alla gravità delle violazioni contestate.
2. Sigla, nei casi di verificata infrazione dei principi del Codice Etico che presentino altresì gli estremi di reato, si riserva di procedere giudizialmente nei confronti dei soggetti coinvolti.

ART.9 – NORME FINALI

1. È stato istituito un apposito Organismo di Vigilanza avente lo scopo di verificare costantemente il rispetto delle disposizioni in essere, nominato dal Consiglio di Amministrazione e al quale riferisce. Nel caso di gravi irregolarità riscontrate, l'Organismo informa altresì tempestivamente il Collegio Sindacale.
2. Il Codice Etico è approvato dal Consiglio di Amministrazione, consultabile nel sito <https://siglacredit.it/>. Sigla si impegna a promuovendo la conoscenza e il rispetto dello stesso da parte dei soggetti di cui all'art. 1, informandoli delle variazioni tempo per tempo apportate.
3. Il presente Codice Etico è stato aggiornato in data 22.11.2023.

DEFINIZIONI

Qui di seguito si delinea il significato delle espressioni utilizzate nel presente documento:

ABI: Associazione Bancaria Italiana.

Autorità: Autorità Giudiziaria, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni nazionali ed estere, Consob, Banca d'Italia, Antitrust, Borsa Italiana, Ufficio Italiano Cambi, “Garante della privacy” e altre Autorità di vigilanza italiane ed estere.

Codice Etico: dichiarazione dei diritti, dei doveri, anche morali, e delle responsabilità interne ed esterne di tutte le persone e degli Organi Sociali che operano in Sigla, finalizzata all'affermazione dei valori e dei comportamenti riconosciuti e condivisi, anche ai fini della prevenzione e del contrasto di possibili illeciti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Consulenti: persone fisiche o giuridiche che collaborano con Sigla in virtù di contratti di consulenza/autonomi.

Clienti: soggetti privati, in relazione contrattuale con Sigla.

Corporate Governance: sistema adottato da Sigla finalizzato alla salvaguardia degli interessi di tutti gli investitori e degli altri “stakeholder”, garantendo rappresentatività ai soci nonché trasparenza dei processi gestionali.

Destinatari: gli Organi Sociali e i loro componenti, la Direzione, i dipendenti e i collaboratori, i consulenti e i fornitori, gli intermediari del credito (ivi inclusi i loro dipendenti e collaboratori), i procuratori e qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto di Sigla, in quanto tenuti all'osservanza del presente Codice Etico.

Dipendenti: tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato, compresi i dirigenti.

Fornitori: controparti nei processi di acquisto di beni e servizi.

Informazione riservata: ogni informazione relativa a iniziative, impegni, accordi, progetti, trattative, dati contabili e statistici ecc. non nota al pubblico ed acquisita dagli Amministratori, dai Sindaci, e, in genere, da tutti i dipendenti ed eventualmente dagli intermediari del credito della Società per ragioni di ufficio, o comunque, indirettamente in occasione dello svolgimento delle attività da essi espletata per la Società e che, ove divulgata, potrebbe, anche solo potenzialmente, pregiudicare gli interessi diretti e/o indiretti di Sigla;

Intermediario del credito: agente in attività finanziaria, intermediario finanziario o mediatore creditizio di cui Sigla si avvale per l'offerta del prodotto di Cessione del Quinto/Delegazione di pagamento. Il termine si estende anche a tutti i dipendenti e collaboratori a loro volta eventualmente sottoposti agli agenti, mediatori e intermediari finanziari Sigla.

Modello Organizzativo: modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8/6/2001 n. 231.

OAM-Organismo Agenti e Mediatori: L'OAM è l'Organismo competente in via esclusiva ed autonoma per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. Istituito ai sensi del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141, l'OAM ha personalità giuridica di diritto privato, nella forma di associazione senza finalità di lucro, dotata di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria.

Organi Sociali: Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Presidente e Collegio Sindacale di Sigla S.r.l..

Organismo di Vigilanza: Organismo previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo di Sigla, nonché sull'aggiornamento dello stesso.

Stakeholderes: tutti quei soggetti portatori di interessi nei confronti dell'azienda, quali detentori del capitale, management, dipendenti, clienti, fornitori, Pubblica Amministrazione, intermediari del credito.

Valori: i valori enunciati nel presente Codice Etico cui si ispira Sigla